

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MIGONE)

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro di grazia e giustizia**

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro delle finanze**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

**col Ministro del commercio con l'estero**

**col Ministro della sanità**

**col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

**e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1997

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo di associazione tra le Comunità europee e la Slovenia è stato firmato nel giugno 1996, sulla base di un mandato negoziale deciso nel marzo 1995. Il ritardo rispetto all'avvio dei negoziati con altri paesi dell'Europa centro-orientale è dipeso - come è ben noto - dalla richiesta avanzata dal Governo italiano di condizionare l'avvio del negoziato alla soluzione dell'annosa questione dei beni abbandonati nel 1945 dai profughi italiani che lasciarono i territori attualmente sottoposti alla sovranità slovena.

Tale richiesta, avanzata nel 1994, fu respinta dal Governo sloveno, che considerava la questione già risolta da precedenti accordi internazionali, ma manifestò la disponibilità a consentire l'accesso degli stranieri alla proprietà immobiliare nell'ambito dell'accordo di associazione con le Comunità europee e i loro Stati membri. Si giunse così al cosiddetto «compromesso Solana», che ha separato il contenzioso bilaterale dalla questione multilaterale.

L'accordo di associazione in esame costituisce una fase di transizione in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea e si snoda secondo uno schema fisso previsto dallo stesso Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Dopo un preambolo che inserisce questa associazione nei principi generali della democrazia e dell'economia di mercato, e dopo la dichiarazione degli obiettivi finalizzati all'ingresso futuro della Slovenia in Europa, si passa a disciplinare la libera circolazione delle merci, dei lavoratori e dei capitali, si prevedono forme di cooperazione economica in svariati campi, scambi culturali e prevenzione di attività illecite.

Particolarmente importante ai fini della risoluzione della controversia con l'Italia è il titolo V, laddove in linea di principio sono rimossi gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali. Con uno scambio di lettere che costituisce l'Allegato XIII, parte integrante dell'Accordo, la Slovenia si impegna ad adottare le misure necessarie per conferire ai cittadini europei il diritto di acquisire beni immobili, con condizioni più favorevoli per coloro che abbiano risieduto nel territorio sloveno per almeno tre anni.

È istituito infine un Consiglio di associazione, composto da membri europei e sloveni, per il controllo dell'attuazione dell'Accordo; esso sarà affiancato da un comitato parlamentare con funzioni consultive.

L'Accordo non comporta impegni di spesa nè obblighi immediatamente operativi, essendo esso volto per lo più a indicare un percorso di cooperazione sempre più estesa nei settori di interesse reciproco delle Parti. L'onere quasi insignificante previsto dal disegno di legge, per la eventuale missione di qualche funzionario dell'amministrazione doganale, è stato soppresso dalla Commissione perchè può ben rientrare nei normali stanziamenti di bilancio del competente Ministero.

Dopo le incomprensioni degli anni passati, l'Italia si predispone a depositare fra i primi lo strumento di ratifica, volendo sottolineare la volontà e l'impegno di guardare avanti per la costruzione del futuro dell'Europa e per l'ampliamento della casa comune. Per questi motivi la Commissione all'unanimità raccomanda all'Assemblea una sollecita approvazione del disegno di legge.

MIGONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

17 settembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

16 settembre 1997

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 131 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.**Soppresso*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Art. 3.**

*Identico.*

